

MEMORIA FIDEI IV  
Convegno  
**L'INQUISIZIONE ROMANA E I SUOI ARCHIVI**  
**A vent'anni dall'apertura dell'ACDF**

***L'Inquisizione a Genova e in Liguria. Situazione degli archivi locali e prospettive di ricerca sulla dissidenza religiosa nel tardo Settecento.***

PAOLO FONTANA

Per ricostruire la storia dell'Inquisizione a Genova è opportuno partire da una verifica della conservazione del materiale archivistico, lacunosa a causa delle perdite e delle distruzioni. L'archivio dell'Inquisizione non ci è arrivato, in quanto è andato perduto durante l'estendersi della Rivoluzione francese a Genova nel 1797; ma già un incendio nel 1558 e il bombardamento francese del 1684 avevano fatto danni. Il poco materiale sopravvissuto è stato portato dall'amministrazione rivoluzionaria nella biblioteca dell'Università, dove si trova ora; in specie si segnalano una redazione della *Prattica per procedere nelle cause del Santo Offitio* e il carteggio di San Pio V con gli inquisitori genovesi. Nell'Archivio di Stato di Genova si trovano alcune filze di argomento inquisitoriale, riunite dai Protettori del Sant'Uffizio (la Magistratura che curava gli interessi della Repubblica di fronte all'Inquisizione), che raccolgono materiale che va dalla metà del Cinquecento alla fine del Settecento. Si tratta di una documentazione disomogenea, assemblata non secondo un criterio di argomento o di importanza, ma avendo presente l'interesse della Repubblica a tutelare le proprie autonomie. Troviamo, quindi, denunce relative alla circolazione di libri eretici, relazioni di alcuni processi per stregoneria e bigamia e molto materiale relativo a questioni giurisdizionali, il conflitto con l'Inquisizione genovese all'epoca di padre Michele Pio Passi (che portò alla sua espulsione nel 1669). Sono presenti alcuni processi per irreligiosità del Settecento, che saranno oggetto di studio in questa sede. Materiale riguardante l'Inquisizione è presente nell'Archivio di Stato di Genova, Archivio Segreto, nella serie *Jurisdictionalium*, che raccoglieva la documentazione relativa alla Giunta di giurisdizione, che si occupava dei rapporti tra la Repubblica e l'autorità ecclesiastica. Si segnalano qui lettere e denunce all'Inquisizione assieme a carteggi tra inquisitori e autorità secolari. Alcuni documenti sono presenti anche nella Biblioteca Civica Berio. Nell'archivio diocesano di Genova si trovano, nella serie *Criminalium* che riguarda la documentazione relativa al tribunale diocesano dal 1569 al 1852, processi riguardanti stregoneria, esorcismi e testi sui rapporti tra la diocesi e l'Inquisizione. Singoli documenti sono presenti nelle scatole riguardanti le parrocchie.

La ricostruzione di una storia complessiva dell'Inquisizione nel territorio della Repubblica di Genova è resa difficile proprio dalla dispersione del materiale. Si conoscono casi importanti isolati (Bartolomeo Bartoccio), processi celebri per stregoneria, come quello di Triora, della cui documentazione si è avuta un'edizione anastatica completa con relativa trascrizione dei documenti, nonché studi che hanno valorizzato la rete della dissidenza religiosa nella prima

metà del Cinquecento. A tutt'oggi, però, la dispersione degli archivi rende impossibile un approccio quantitativo all'attività inquisitoriale, sul numero dei processi svolti e sulle sentenze emesse, in quanto se di queste possediamo degli elenchi (sia pure parziali), mancano però i documenti processuali, per cui non è possibile stabilirne l'*iter*. Questa situazione ha fatto sì che le ricostruzioni storiche si siano focalizzate sui rapporti tra la Repubblica e l'Inquisizione. Se, in questo, ha forse giocato la lunga durata della ricerca storiografica italiana, tendente a studiare la storia inquisitoriale come luogo di invenzione e verifica della separazione tra Stato e Chiesa, la situazione documentaria ha fatto sì che quest'orientamento non potesse trovare altra soluzione che, appunto, quella della storia istituzionale e giurisdizionale. Il pregiudizio sull'arretratezza e marginalità della cultura a Genova, in specie della dissidenza religiosa, confrontato con la situazione documentativamente avvantaggiata, ma anche fruente di una pre-comprensione storiografica favorevole, della Repubblica di Venezia, ha fatto sì che fenomeni come il libertinismo e la dissidenza radicale siano stati poco studiati. La dissidenza religiosa Cinquecentesca è stata oggetto di ricerca alla fine dell'Ottocento da parte di Mario Rosi, valorizzando la documentazione dell'Archivio di Stato e soffermandosi sul caso di Jacopo Bonfadio (1508-1550). Il fatto che la ricerca sulla Genova medioevale, sulla Repubblica di Genova e sull'Ottocento sia stata monopolizzata da una storiografia interessata alle questioni economiche, politiche, mercantili o alle lotte sociali ottocentesche, ha fatto il resto, restringendo gli studi alla storia politica della città. Il giansenismo, presente e forte a Genova è stato oggetto di studi che lo hanno collocato nel dibattito sul suo influsso sul Risorgimento e su Mazzini, figura che ha catalizzato gli studi sulla politica a Genova nell'Ottocento. Ciò mentre la ricerca locale nella Riviera di Ponente, attraverso la valorizzazione di fonti presenti negli archivi ecclesiastici, permetteva già nella seconda metà del secolo scorso di far conoscere casi di processi nell'area savonese, ingauna e intemelia.

Premessa questa breve disanima della situazione documentaria, prenderò in esame una questione che mi pare di specifico interesse, la presenza e diffusione della critica radicale alla religione a Genova e in Liguria.

Il 20 pratile dell'anno II (8 giugno 1794) Filippo Buonarroti teneva a Oneglia un discorso la cui finalità era quella di presentare il culto dell'Ente Supremo, che si stava organizzando a Parigi. Nel testo era chiara l'affermazione dell'esistenza dell'Ente Supremo e dell'immortalità dell'anima premiata da Dio, mentre il seguito presentava la beneficenza universale come realizzazione della Rivoluzione e del messaggio più puro del «Philosophe de la Chrétienté». Tale discorso si presenta come un riassunto dell'ideologia del Buonarroti, che si era sviluppata a partire da Rousseau e che sarebbe poi approdata al comunismo agrario della Congiura degli eguali del 1796. A una lettura a larghe maglie la presenza di un giacobino, proto comunista, legato a Robespierre e inviato direttamente dalla Parigi del Terrore, potrebbe sembrare l'occasione per la diffusione in Liguria di idee radicali, specie in materia di critica alla religione. Dall'esame della documentazione inquisitoriale vedremo in quale modo questa idea vada precisata e come posizioni di critica radicale alla religione fossero presenti da tempo in Liguria.

Non mancano a Genova segnalazioni di atteggiamenti irreligiosi che ci permettono di inquadrare i fatti qui narrati in una prospettiva più ampia. I *Decreta* del Sant'Uffizio ci riferiscono l'abiura formale il 22 maggio 1614 di Paolo Andrea Doria, davanti all'inquisizione di Genova, per aver sostenuto di non credere all'immortalità dell'anima. Una denuncia proveniente da

Diano (Riviera di Ponente) il 28 marzo 1621 affermava che Nicolò Rodino, dottore in legge, sosteneva che «Dio è un parziale, un becco fottuto e che non è nato di Maria Vergine. Che Maria Vergine è una puttana e che li tagliaria la faccia e poppe. Che se va alla chiesa lo fa per cerimonie e di pigliar il Santissimo Sacramento dell'altare e ponerli li piedi sopra. Che tutte sono pazzie basta in questo mondo haver dinari».

Nel processo contro Ambrogio Lomellini tenuto a Genova tra il 1692-1695, un teste, tale Varese, aveva dichiarato di aver sentito l'imputato affermare che l'anima non è immortale e che il papa non è infallibile quando parla *ex cathedra* in materia di fede e costumi, posizione, questa, sostenuta in un negozio di caffè. Il teste concludeva di conoscere la cattiva fama di Lomellini in fatto di fede e di averne sempre fuggito la compagnia. Lomellini, interrogato, precisava, poi, che in chiesa adorava solo Dio, perché ai santi si doveva solo la venerazione. L'immortalità dell'anima non la voleva negare *in recto*, ma intendeva riferire le opinioni sentite da uno spagnolo. Un altro imputato era detenuto assieme a Lomellini: Vincenzo Giannini. Questi avrebbe sostenuto che: «Habemus animam tanquam equi et post mortem nulla voluptas, che non vi è né castigo né premio». Questa affermazione di Giannini era stata udita da un altro carcerato, Giovanni Battista Malfanti, anche se Tomaso Sabini, compagno di cella di Malfanti, non l'aveva però sentita. Più interessante la testimonianza dello storico, anche lui carcerato assieme a Lomellini, Filippo Casoni (1662-1723): questi aveva avuto diverse discussioni con Giannini, che si diceva seguace di una «certa filosofia nova», che gli sarebbe stata suggerita da un certosino apostata, tale Carlo Laudati, nome fittizio per Antonio Donato Francone, in religione Urbano Francone, condannato alla galera per omicidio. La domanda verteva, a questo punto, su quale fosse tale filosofia nuova. Casoni si spiegava con chiarezza:

Contiene in sostanza detta filosofia gli errori dell'antico ateo, ponendo assieme Aristotile il mondo eterno, la produzione de gli huomini accidentale dalla natura, sì come quella de bruti. Da questo principio ne risultavano infinite questioni sopra le verità, dettata dalla nostra santa religione e queste si agitavano giornalmente.

Ecco che finalmente dagli inquisitori era ascoltato Giannini. Era in carcere dal 1691, per ordine del padre. Aveva studiato logica, parte della fisica e servito come soldato nel Levante e in Savoia. In carcere aveva conosciuto Carlo Laudati ed era stato suo compagno per circa sei mesi. I discorsi contro la purezza della Madonna, la divinità di Cristo e l'immortalità dell'anima li aveva fatti da solo a solo con Laudati, minacciandolo di accusarlo presso l'Inquisizione per le sue idee. Giannini si riproponeva così da eretico a difensore della fede. Le volte che aveva fatto tali affermazioni di fronte ad altri era stato solo per riferire le opinioni del certosino apostata.

Per quanto riguarda le posizioni attribuite a Laudati, non è da escludere che la presenza di tali idee in Liguria possa essere legata alla permanenza a Genova e Chiavari di Giulio Cesare Vanini, come precettore di Giacomo Doria (1562-1636).

La dissidenza religiosa ci è attestata nella Riviera di Ponente, quando nel 1705 si viene a sapere che un chierico, Giovanni Giacomo Scassarò di Diano, era stato riconsegnato ai parenti, perché demente. Scassarò affermava che «Giesù Cristo essendo stato tanto strapassato e maltrattato, bisognava, che fosse stato un gran peccatore» e «che il peccato era un niente e che chi poteva cadere poteva anche risorgere e chi poteva fare anche un altro atto di odio, ne poteva

fare un altro d'amore». E' difficile dire se e in che senso Scassaro fosse demente, stante anche la contingenza storica del concetto di salute mentale. Era davvero tale, così percepito dai parenti, oppure la famiglia aveva cercato di farlo passare per pazzo per sottrarlo alla giustizia? In ogni caso vediamo come anche in piccolo borgo circolassero critiche rivolte direttamente alla figura di Gesù.

Il 17 marzo 1734 era letta al Sant'Uffizio di Roma la spontanea comparizione di Antonio Maria de Marchi, fatta a Genova il 25 febbraio, nella quale questi si accusa «de invocatione demonis cum exhibitione animae deliberata voluntate ad inhonestum finem, de mala credulitate circa existentiam Dei, paradisi et inferni et circa immortalitatem animae et de dubietate circa existentiam corporis Christi in hostia consecrata». Dalla deposizione si ricavava che l'imputato «ab effectibus malenconicis graviter molestari». Gli eminentissimi decretarono che De Marchi abiurasse formalmente, senza la pena di relapso, gli si desse una penitenza salutare e lo si ammonisse della irregolarità incorsa per la celebrazione della messa. L'inquisitore di Genova si doveva accertare se il sacerdote fosse *compos sui*. Anche in questo caso si poneva il problema della salute mentale dell'imputato, notiamo però come oltre all'aspetto dell'invocazione demoniaca, sia presente il dubbio sull'immortalità dell'anima.

Il processo contro il medico Carlo Riva ha segnato i rapporti tra Inquisizione e Repubblica di Genova tra il 1741 e il 1769. Si è trattato di un procedimento lungo, che ha visto contrapposte le istituzioni religiose e secolari su questioni di carattere giurisdizione, ma anche di contenuti processuali. Riassumerò qui per comodità del lettore la questione, per poi analizzarla. Il medico Carlo Riva, di Sestri Levante, si era presentato come spontaneo comparente all'Inquisizione genovese, per scaricarsi dalle accuse di irreligiosità, che riteneva caluniose nei suoi confronti. Senza che fossero interpellati i Protettori del Sant'Uffizio, Riva era stato arrestato e trattenuto nella sede dell'Inquisizione. La questione era stata subito perorata davanti ai Serenissimi Collegi (così erano chiamati gli organi di governo della Repubblica), che avevano delegato i Protettori del Sant'Uffizio a difendere gli interessi della Repubblica. Riva era in carcere per una serie di accuse, che gli erano state rivolte da persone che gli apparivano come malevole nei suoi confronti. Dato però che tali accuse parevano credibili all'inquisitore (Alessandro Pio Sauli da Forlì 1739-1744), questi si era deciso a chiedere alla Repubblica il braccio secolare per torturare Riva, come era stato poi fatto, anche se l'imputato non aveva confessato. Solo nel 1768 arrivava da Roma la decisione di far liberare il medico sestrese.

Ma prendiamo adesso in esame in modo più approfondito la questione. Il 16 gennaio 1741 era letto davanti ai Serenissimi Collegi un *biglietto di calice* (una denuncia anonima), nel quale si affermava che Riva, suddito della Repubblica, era incarcerato dall'Inquisizione, senza che fosse stato domandato il braccio o il permesso ai protettori. Ciò era di «molto scandalo», in quanto Riva si sarebbe recato al convento di San Domenico, su suggerimento del vicario del Sant'Uffizio, per fare un «complimento» all'inquisitore, ed era stato catturato a tradimento. Con questa mossa, secondo l'anonimo denunziante, l'Inquisitore aveva messo il suo sigillo su un abuso che avrebbe rafforzato l'autorità di un tribunale «pregiudiziale all'autorità dei principi».

I Collegi decidevano di mandare i Protettori a trattare coll'inquisitore, ricordandogli che forse non si era ricordato di come dovrebbe comportarsi in una questione così importante, come avevano invece fatto i suoi predecessori.

Una lunga relazione, scritta in prima persona da qualcuno che era assieme a Riva al momento dei fatti, ci racconta in modo più dettagliato quello che era successo. Riva e il narratore si trovavano a Genova e il medico doveva imbarcarsi per tornare a Sestri, ma, dato il maltempo, la partenza era stata rinviata. Il narratore in piazza Banchi, aveva domandato a Riva cosa avrebbe fatto e questi aveva risposto che sarebbe andato a parlare con l'inquisitore, restando, tuttavia, in sacrestia, per non essere arrestato. Il narratore era poi tornato a casa e aveva aspettato Riva sino a sera. Non vedendolo arrivare e non trovandolo nella spezieria che quello era uso frequentare, cominciò a sospettare che fosse stato veramente arrestato dal Sant'Uffizio. Il giorno dopo il vicario del Sant'Uffizio bussò, assieme a un religioso che aveva funzione di notaio dell'Inquisizione, alla porta del narratore, chiedendogli di consegnargli un libro, che padre Bernardo Maglio, religioso domenicano di stanza a Sestri, aveva inviato a Riva e che adesso rivolleva. Il vicario, aiutato da un altro religioso e da un giovane sopraggiunto, perquisì poi l'alloggio del Riva, cercando il libro in questione, senza concludere nulla e tornando poi a casa.

Il 19 gennaio arrivò a Genova lo zio di Riva, don Vincenzo Riva. Il narratore e don Vincenzo si recarono quindi dall'inquisitore, per conoscere la situazione di Carlo. L'inquisitore disse che Francesco Brignole gli aveva parlato di Carlo e che questi gli aveva scritto pochi giorni prima una lettera, nella quale esprimeva il suo timore e rimorso di coscienza, anche se, se era innocente non aveva motivo di temere. A questo punto la narrazione si fa confusa, ma sembrerebbe che il narratore avesse incontrato il giorno dopo Riva nel chiostro del convento domenicano e che questi gli avesse domandato un consiglio su come comportarsi, essendo stato accusato falsamente e se doveva andare dall'inquisitore. Il narratore rispose che facesse come meglio riteneva. Lo stesso giorno il narratore e don Vincenzo si recavano dall'inquisitore, per sapere come si era evoluta la questione. L'inquisitore rispondeva consolando lo zio e chiedendo che lo stesso si facesse con la madre di Riva, aggiungendo che, essendo Riva un «signore di qualità», la famiglia avrebbe dovuto contribuire alle spese della carcerazione; al ché lo zio rispondeva che la stessa non ne aveva le possibilità.

Lo stesso 19 gennaio un delegato della Repubblica (probabilmente uno dei Protettori del Sant'Uffizio), si recava dall'inquisitore presentando le rimostranze dei Collegi e notando che, pur rispettando l'operato dell'Inquisizione, la Repubblica non ammetteva innovazioni. L'inquisitore rispondeva che le autorità repubblicane erano state male informate sui fatti; il medico era comparso spontaneamente e volontariamente davanti all'inquisitore, in un momento in cui l'inquisitore stesso stava per andare dai Serenissimi Collegi per ottenere il braccio secolare per farlo arrestare. Il delegato della Repubblica precisava rispondendo che i Collegi avrebbero senza problema concesso il braccio, ma l'inquisitore si era comportato in modo scorretto, anche se si trattava di un caso di spontanea comparizione. L'inquisitore precisava che, se aveva sbagliato, ciò era stato per «difetto di cognizione», non conoscendo i documenti sulla questione. Per tre volte, precisava l'inquisitore, Riva si era presentato e alla fine era stato trattenuto. Quando si fosse stesa la causa per iscritto, l'Inquisizione avrebbe avuto modo di presentare le proprie ragioni. Il delegato rispondeva, che i protettori devono poter assistere all'apertura della causa, aggiungendo che devono essere presenti anche il vicario generale della diocesi e un notaio laico. Tali relazioni erano lette poi davanti ai Serenissimi Collegi, che ribadivano che i Protettori dovevano stare attenti al comportamento dell'Inquisizione negli arresti.

Il caso di Riva, accusato di pretese proposizioni ereticali e atee, di aver mangiato carne in tempo proibito e di lettura di libri proibiti, era affrontato a Roma il 19 aprile 1741. Visto il sommario, gli eminentissimi decisero che Riva fosse torturato, per conoscere la verità, proseguendo che, se avesse confessato, lo si interrogasse, nella stessa seduta di tortura, su quanto effettivamente credesse e che, avesse confessato o no, si trasmettessero gli atti con le note della difesa. Il 4 maggio da Roma si notava che gli ordini precedentemente dati sulla tortura di Riva pareva che a Genova non fossero stati eseguiti, mentre nel frattempo a Genova si dava all'imputato un nuovo difensore nella persona di Francesco Maria Del Vecchio, sacerdote e consultore dell'Inquisizione. Il 3 settembre da Roma si richiedeva che Riva fosse torturato, come era stato richiesto il 19 aprile e che gli atti fossero poi mandati a Roma.

Il 14 ottobre da una relazione del segretario Giambattista Queirasca, sappiamo che l'inquisitore si era recato da uno dei Protettori, Luca Grimaldi, per richiedere il braccio secolare e far torturare Riva. Per questo motivo i Protettori avevano chiesto che prima l'inquisitore presentasse l'imputazione del delitto del quale era accusato il medico. A questo punto, l'inquisitore aveva letto un testo del maggio del 1739, che riportava le imputazioni contro Riva, elaborate dalle denunce di diversi testimoni, che avevano sentito Riva fare discorsi «ereticali» a Genova e a Varese.

Seguiva a questo punto l'elenco delle imputazioni rivolte a Riva, accusato di aver sostenuto le seguenti posizioni:

La legge di Mosé è «favolosa» e il decalogo di Gesù Cristo è stato istituito per politica.

Gesù Cristo era sì un «galantuomo», ma uno «zoticone».

Non è vero che sia stato crocifisso il figlio di Dio, in quanto, se Dio è onnipotente, non aveva bisogno di mandare suo figlio per salvare gli uomini.

Nell'Eucarestia non vi è il corpo di Dio, perché questi non permetterebbe di essere mangiato dagli uomini.

L'anima dell'uomo è mortale e finisce col corpo.

Non vi sono né paradiso né inferno, né santi e sono «pazzie» le preghiere rivolte questi ultimi, perché anche se vi fossero, non sentirebbero le preghiere.

Le funzioni della Settimana Santa sono ipocrisie.

Non è necessaria la confessione sacramentale, che è stata istituita dai papi per conoscere quello che fanno gli uomini, in quanto i confessori sono obbligati a riportare quanto udito a parroci e vescovi, che alla fine riferiscono al papa.

Il pontificato è stato istituito da Gesù Cristo per scopi politici, per dare ai suoi seguaci il governo del mondo.

I martiri sono stati uccisi dagli stessi seguaci di Dio, perché non volevano seguire la loro fede.

Come si nota si tratta di una serie di affermazioni che da un lato riprendono le critiche politiche alla rivelazione, assumendo però, nella questione della mortalità dell'anima, accenti più specificamente materialisti.

Il medico, sapendo di essere stato denunciato, si era presentato all'Inquisizione per difendersi, ritenendo che gli accusatori gli fossero pregiudizialmente avversi e ribadendo di essere un buon cattolico, ma l'inquisitore, non convinto della spontanea comparizione, lo aveva fatto arrestare. Il difensore di Riva, il canonico delle cattedrale di San Lorenzo, Giovanni Battista Ottonello, aveva presentato le sue ragioni, ma ne era emerso solo che gli accusatori erano «singolari e non contesti». Riva aveva poi ottenuto, un nuovo difensore, l'abate Francesco Maria

Del Vecchio, che aveva rilevato che, dato che i testimoni riferivano fatti avvenuti molto tempo prima ed essendo obbligati a denunciare l'accusato, il non averlo fatto per tempo li rendeva «inverosimili e sospetti». Dopo di ciò, l'inquisitore aveva richiesto nuovamente il braccio, per poter torturare Riva, per mezz'ora, tramite il bargello; nel caso che sotto tortura Riva non avesse confessato, l'inquisitore pensava di condannarlo a un anno di carcere.

Il 16 ottobre 1741 Grimaldi si scusava di aver letto la questione davanti ai Collegi, mentre avrebbe dovuto presentarla solo ai Protettori, perciò i membri dei Collegi si impegnavano al segreto al riguardo, aggiungendo che la documentazione avrebbe dovuto essere messa nelle pratiche del Sant'Uffizio (dove oggi noi la troviamo). Si era poi rilevato che i protettori avrebbero in futuro avuto il permesso, anche singolarmente, di accordare all'inquisitore il braccio per la tortura. In fine era stato ordinato al bargello di rendersi disponibile presso l'inquisitore per torturare Riva.

L'anno successivo il 3 gennaio 1742 da Roma si richiedeva che Riva fosse condannato all'abiura formale semipubblica davanti agli ufficiali e consultori dell'Inquisizione, a penitenza salutare, a portare un piccolo abito di penitente, alla perpetua inabilitazione al mestiere di «fisico», secondo il cap. XIV del Concilio di Toledo, al carcere per dieci anni e non fosse rilasciato senza aver prima consultato il Sant'Uffizio. L'inquisitore genovese avrebbe dovuto, inoltre, istruire bene Riva per ricondurlo alla fede.

La documentazione genovese fa, a questo punto, un salto di tredici anni e riprende il 9 agosto 1755. Lorenzo de Mari e Gianfranco Brignole si erano recati dall'inquisitore (Antonio Ricci de Oved 1754-1756), notificandogli che il suo predecessore Origoni (1744-1754) aveva condannato e scomunicato Riva, senza contattare i Protettori, contrariamente al diritto, alle consuetudini e alla buona educazione («urbanità»); per questo il vicario dell'Inquisizione doveva avvertire il suo superiore. Il precedente inquisitore non aveva comunicato la sentenza ai protettori, perché l'aveva emessa in un giorno di grandi impegni e confusione, inoltre Riva era stato sempre taciturno durante il processo, per cui, in sua difesa, si era pensato che fosse «demente», come era stato poi provato da medici e periti. Riva non era stato più esaminato. Inoltre, per decisione della Congregazione, Riva sarebbe stato condannato a dieci anni di carcere, pena minore a quella che meritava.

Il 14 aprile 1757 dal capitanato di Chiavari si scriveva ai protettori del Sant'Uffizio, affermando che, da informazioni prese, risultava che il fratello di Riva aveva beni immobili a Sestri ed esercitava la mercatura. Il 4 maggio 1757 sempre dal capitanato di Chiavari, si scriveva al Sant'Uffizio affermando che in diciassette anni Carlo Riva aveva ricevuto dal fratello una sola «doppia» nel mentre il Sant'Uffizio si trovava in difficoltà economiche. Il fratello di Riva aveva, per altro, possessi «di non piccola rendita» in località Loto, presso la chiesa, lontani da Sestri circa tre miglia, terreni in località Ginestra e una casa a Sestri. Si poneva la domanda se tali beni fossero in comune tra i fratelli e uno di questi, Antonio, che non aveva mai contribuito alle spese carcerarie. Il padre dei fratelli era morto senza aver fatto testamento e aveva goduto della dote materna di circa 5000 lire e di 2000 della moglie, ancora viva sebbene malata. I fratelli non avevano mai diviso i beni e il medico incarcerato non si era mai occupato degli affari di casa. Un'altra documentazione, del 16 gennaio 1768, affermava che era stato comunicato ai protettori del Sant'Uffizio, dall'inquisitore, che da Roma era arrivata la sentenza di liberazione di Riva. La notizia era comunicata ai Serenissimi Collegi.

In un altro caso, l'8 aprile 1752, abiurava davanti al tribunale diocesano di Genova, Sebastiano Brignione di Andrea che, parlando a tavola con dei parenti, aveva sostenuto alcune eresie, negato l'esistenza di Dio e sostenuto che, dopo la morte, non vi era eternità dell'anima. Aveva affermato di non credere alla «natività di Gesù Christo da Maria vergine», negato l'esistenza della Trinità, la necessità di comunione e confessione e la presenza reale durante la Messa. Riconosciuti i suoi errori, per consiglio di un sacerdote al quale si era confessato, si era presentato spontaneamente in curia. La sentenza emessa dall'arcivescovo era che si recasse a piedi al santuario di Nostra Signora del Monte e che, ai piedi dell'altare del Santissimo Sacramento, recitasse cinque *Pater* in onore delle piaghe di Cristo e il Credo. Avrebbe poi, nei prossimi tre anni, digiunato il Venerdì Santo, mangiando solo pane e recitato tutte le settimane i sette salmi penitenziali con le annesse preghiere e litanie. Si sarebbe confessato quattro volte l'anno da un sacerdote indicatogli e comunicato a Natale, Pasqua, Pentecoste e Tutti i Santi. Gli errori erano nella sentenza qualificati come luterani e calvinisti. Venne alla fine assolto dalla scomunica nella quale era incorso.

Nel mentre si chiudeva la procedura contro Riva, si apriva un'altra questione, quella relativa a Tomaso Rebella di Giacomo, di Quiliano presso Savona.

Una lunga lettera, datata primo dicembre 1766, di Stefano Illuminato Maria Molina, era indirizzata ai Serenissimi Collegi, ricordando come il 7 giugno Molina avesse inviato ai Collegi un estratto di una lettera del governatore di Savona ai Supremi Sindacatori; per questo i Collegi avevano chiesto al governatore di far subito incarcerare in segreto Tomaso Rebella, abitante a Quiliano. I Collegi avevano precisato che il tutto fosse fatto senza che passassero più di tre mesi e di verificare le bestemmie di Rebella, richiamando che i Supremi Sindacatori, arrivato il testo della lettera, avevano fatto esaminare la questione a tre teologi, per vedere se le bestemmie dovessero essere dette ereticali e se l'accusato fosse pertinace. Da tale consulto risultava che le bestemmie erano diverse e non una sola. In specie Rebella aveva detto che «con la morte del corpo perisce anche l'anima», che è «inutile accostarsi ai sacramenti» e che «si possono prendere tante mogli quante uno vuole». Tali affermazioni erano non tanto bestemmie, quanto proposizioni ereticali. Erano invece bestemmie ereticali le affermazioni: «Non essere giusto andare a scoprire agli altri i propri difetti» e che fossero tutte «coglionerie il palezare le sue cose ai frati». Avendo sentito domandare a un ragazzo quante fossero le persone delle Trinità, Rebella aveva commentato che erano «massime coglione» e che non aveva mai creduto, né credeva, ciò che insegnava la fede. L'imputato, mentre vedeva portare il viatico a un malato, aveva anche esclamato: «Quot homines, quot mulierculae apud fragmentum panis». I testi avevano confermato che Rebella aveva parlato con avvertenza e che, pur essendo stato più volte, da diverse persone, ammonito, corretto e minacciato, aveva proseguito costantemente nelle sue affermazioni con «pertinace sentire», sostenendo il contrario di quanto insegnato dalla Chiesa. Per questo, pur seguendo l'opinione più moderata, era indiziato di eresia, anche se data la quantità dei testi e degli indizi non era solo da ritenersi indiziato, ma convinto di tale delitto, avendo sostenuto una «nuova legge contro i dettami della nostra santa religione» e avendo anche protestato di non credere e voler credere all'insegnamento della fede, imputazioni che lo rendevano sospetto di apostasia. In base a questi dati si era ritenuto di precedere, come da un parere espresso nel 1733 da Gio. Antonio Pieraccini, avvocato fiscale per gli esami delle cause dei protettori del Sant'Uffizio, che aveva stabilito che la bestemmia ereticale era un delitto riservato all'Inquisizione. A ciò non avrebbe dovuto creare ostacolo la legislazione criminale della Repubblica, in specie lo statuto *De blasphemis*, né quello *De hereticis persequendis*

L 2 cap 2 -3, poiché, circa il primo, doveva distinguersi se si trattasse di bestemmie semplici, nel qual caso il delitto sarebbe stato di «misto foro» per cui sarebbe scatta la priorità di foro a favore di chi aveva catturato il reo, in questo caso l'Inquisizione. Ma, dato che si trattava di bestemmia ereticale, l'opinione comune dei dottori era che spettasse preventivamente al giudice ecclesiastico. Per chiarire la questione era possibile risalire alle leggi di Casale del 1576, dove, sotto il titolo *De religione*, si proibiva al Senato di intromettersi nelle cause di eresia e sospetta eresia. Quanto al *De hereticis*, questo non solo non attribuiva autorità ai tribunali laici, ma, anzi, stante una legge del Minor Consiglio del 10 marzo 1582, si supposeva che la giurisdizione di tali delitti spettasse al giudice ecclesiastico o al Sant'Uffizio, disponendo che tutti i condannati per eresia potessero, dopo avere abiurato, essere banditi per ordine dei Collegi. Il tutto senza creare ostacoli alle sentenze dell'inquisitore. Da tutto questo si concludeva che si doveva consegnare Rebella all'Inquisizione, in quanto giudice ordinario. Se poi, durante la causa, egli fosse stato condannato, avesse abiurato o le bestemmie fossero state qualificate solo di «sospetta eresia», l'imputato sarebbe stato riconsegnato al giudice secolare.

Una lettera dei Supremi Sindacatori del 5 dicembre era indirizzata dai Protettori del Sant'Uffizio ai Collegi, proponendo loro di consegnare Rebella all'Inquisizione, affinché si aprisse il processo che lo riguardava, con la riserva che, se nel prosieguo fosse stato condannato, oppure le bestemmie attribuitegli, per le quali era accusato di eresia, non fossero risultate vere, Rebella fosse restituito alle carceri secolari, affinché potesse essere punito.

Gli agenti della comunità di Quiliano scrivevano a fine luglio 1767, che sebbene Rebella fosse già stato molte volte punito dai tribunali della Repubblica per il suo «pessimo procedere» e ultimamente con tre mesi di carcere segreto a Savona, in nessun modo si era emendato, anzi si era comportato da «turbatore della pubblica quiete inquietando e molestando a capriccio la massima parte di questi abitanti e seminando massime contrarie» alla fede. Per questo gli agenti di Quiliano non vedevano altro rimedio, che avvisare i Serenissimi Collegi, affinché prendessero le disposizioni necessarie.

Alcuni anni dopo, il 6 aprile 1769, gli agenti della comunità di Quiliano scrivevano al Senato che, per «vantaggio della pubblica indennità e della pubblica quiete» dovevano rivolgersi ai Collegi. Tomaso Rebella per i suoi «rei diportamenti» era stato cacciato dalla casa di un suo zio di Lisbona ed era tornato a Quiliano, dove era rimasto vari anni. Qui si era mostrato come «superbo calunniatore» e «turbatore della pubblica quiete», nonché uomo di poca fede, non avendo mai adempito al precetto pasquale, cercando anzi di dissuadere la gioventù dal compierlo e le madri dal farlo adempiere ai propri figli. Rebella inoltre aveva anche seminato le sue idee eretiche, come quando, vedendo passare il viatico, aveva detto: «Ho quot viri et mulierculae apud fragmentum panis», rendendosi in genere invisibile alla popolazione. Rebella, inoltre, aveva rubato verso la fine del 1767 del denaro, intercettando delle lettere di cambio indirizzate ad alcune «povere donne» di Quiliano, che si erano rivolte, per avere giustizia, al governatore di Savona, ma Rebella si era spostato a Noli, e di qui, nel gennaio del 1768, a Genova, dove avrebbe voluto essere creato notaio *extra moenia*, già vantandosi di aver raggiunto il suo intento. Per tutto questo gli agenti di Quiliano chiedevano l'intervento dei Serenissimi Collegi. Il 29 aprile 1769 il governatore di Savona accusava la ricezione della lettera da parte del Senato. La pratica conservataci termina qui.

Da altri documenti possiamo ricavare alcune informazioni su Tomaso Rebella. L'inquisito era membro di una famiglia notarile della zona di Quiliano, che esercitava il notariato *extra*

*moenia* (ossia fuori dalle mura cittadine di Genova, nel territorio delle Riviere, segnatamente in quella di Ponente) da tempo. Un notaio Giacomo Rebella rogava a Quiliano già nel 1632. A metà Settecento i Rebella di Quiliano risultavano notai da cinque generazioni. Tomaso Rebella, quindi, come il medico Riva della Riviera di Levante, apparteneva a una famiglia dette delle “principali” del posto, ben inserita nei meccanismi di potere del pur sfilacciato organismo di governo della Repubblica di Genova. Non solo ostentava atteggiamenti irreligiosi, ma cercava di diffonderli. Dalle denunce emerge un atteggiamento avverso alla devozione eucaristica (centro dell’aggregazione cerimoniale delle comunità di Antico Regime) e posizioni materialiste sulla mortalità dell’anima.

A fine Settecento non mancavano casi di dissidenza religiosa femminile. Nel novembre 1786 Geronima Saettoni, processata per «mala credulitate» sulla purezza della Vergine, la giustizia di Dio e l’immortalità dell’anima era condannata ad abiura formale e penitenza salutare. Nelle cause pendenti nell’agosto del 1786 si trova quella di Giacinta Rossi, denunciata per bestemmie ereticali contro Dio. Nel marzo del 1790 Maddalena Lertora era processata per «mala credulitate» sull’immortalità dell’anima ed era assolta con abiura formale e penitenza.

Dopo la diffusione della Rivoluzione Francese a Genova, della creazione della Repubblica Ligure (1797-1805) e dell’annessione della Liguria all’impero napoleonico, epoca per altro nella quale non si erano presentate a Genova e in Liguria forme di dissidenza religiosa radicale o di pubblicazione di libri apertamente contrari alla religione, tracce di dissenso religioso erano segnalate nella Moneglia dei primi anni dell’Ottocento. L’economista della parrocchia di San Giorgio, don Giuseppe Ricci, scriveva il 23 febbraio 1823, che Melchiorre Grillo, figlio di Bernardo, sosteneva un «sistema di ateismo e materialismo» che «ostinatamente» cercava di diffondere nel «basso popolo e negli ignoranti». L’economista si era intrattenuto a lungo con lui, ma lo trovava di «cuore depravato» per aver letto un libro francese dal quale non aveva appreso altro che le posizioni di Epicuro e Lucrezio. Ricci si era servito dell’opera del domenicano Antonino Valsecchi *Dei fondamenti della religione* (Padova 1765-1777), mostrando a Grillo come perfino i filosofi pagani avessero sostenuto l’esistenza di Dio e l’immortalità dell’anima; nonostante ciò, Grillo continuava a sostenere, col pericolo di «sovvertire i deboli», che la religione era un’invenzione dei preti e dei frati. Secondo l’economista, il giovane Grillo era «superbo, indocile, instabile ma timido come un coniglio». Le sue idee Grillo le aveva assimilate quando studiava filosofia a Genova e ora viveva a Moneglia in ozio, con dispiacere della famiglia. L’economista suggeriva all’arcivescovo di chiedere all’ispettore di polizia di Chiavari di convocare Grillo e di minacciarlo il carcere se avesse continuato a divulgare le sue idee e non si fosse comportato, per l’avvenire, da buon cristiano, ciò anche per evitare alla famiglia il dispiacere per l’arresto del figlio. Anche se non è sempre facile capire quanto tale denuncia possa esprimere le opinioni di Grillo o le paure del sacerdote denunciante, gli addebiti presentati da Ricci verso Grillo sembrerebbero precisi e attestanti la presenza di posizioni atee e materialiste a Moneglia in una persona appartenente alla famiglia Grillo, una delle più importanti del borgo.

Da questa breve disanima di documenti si può notare come forme di critica radicale alla religione, che andavano al di là del deismo, fossero presenti in Liguria dai primi anni del Seicento. Possiamo prima di tutto focalizzare alcuni passaggi. In più casi l’accusato è sospettato di essere pazzo, data la diffusione di tale scusante si può sospettare che sia stata una strategia difensiva. Alcune critiche alla religione, come quelle di Riva che sosteneva che Gesù in quanto figlio di dio non poteva morire in croce e la sua difesa della poligamia potrebbero far pensare

ad un'origine islamica, stante anche i frequenti contatti tra il mondo mussulmano e Genova. Emerge come i negozi di caffè o le spezierie siano stati luoghi di sociabilità, che hanno favorito e radunato la critica alla religione. Anche se la documentazione giudiziaria va presa con cautela e non è possibile usarla come una descrizione diretta delle posizioni degli inquisiti e dei denunciati, si nota che atteggiamenti di avversione verso la figura stessa di Gesù, critiche di tipo materialista alla religione e la negazione della vita dell'anima dopo la morte, affermata invece dal Buonarroti, erano presenti, tra notai, medici di provincia, donne e studenti di Moneglia. Il *Proclama* di Buonarroti, che può oggi apparire rivoluzionario, attraverso la conoscenza della documentazione inquisitoriale, si rivela alla fine tranquillizzante. Come è stato fatto già notare, l'estremismo politico non coincide con la critica radicale alla religione, per cui figure marginali, sia geograficamente sia culturalmente, potevano aver assunto posizioni più dure verso il cristianesimo degli inviati rivoluzionari provenienti dalla Francia.